

COMUNE DI CASTELLARANO

Provincia di Reggio Emilia

Ufficio Toponomastica

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA ED INTERNA

INDICE

Art. 1	OGGETTO	Pag. 1
Art. 2	DEFINIZIONI	Pag. 1
Art. 3	CONCETTO DI AREA DI CIRCOLAZIONE	Pag. 1
Art. 4	UFFICIO TOPONOMASTICA	Pag. 1
Art. 5	STRADARIO	Pag. 2
Art. 6	DENOMINAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE	Pag. 2
Art. 7	TARGHE VIARIE	Pag. 3
Art. 8	ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	Pag. 3
Art. 9	TARGHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA	Pag. 4
Art. 10	ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE INTERNA	Pag. 4
Art. 11	TARGHE PER LA NUMERAZIONE INTERNA	Pag. 4
Art. 12	DISPOSIZIONI FINALI	Pag. 5
All. A	RIFERIMENTI NORMATIVI	Pag. 6
All. B	TARGA NUMERAZIONE CIVICA	Pag. 7
All. C	TARGA NUMERAZIONE INTERNA	Pag. 7
Esempio 1	NUMERAZIONE CIVICA DI AREA DI CIRCOLAZIONE A SVILUPPO LINEARE	Pag. 8
Esempio 2	NUMERAZIONE CIVICA DI AREA DI CIRCOLAZIONE A SVILUPPO POLIGONALE	Pag. 8
Esempio 3	NUMERAZIONE INTERNA DI EDIFICIO RESIDENZIALE	Pag. 9

ART. 1

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica ed interna.

ART. 2 DEFINIZIONI

Centro abitato

Parte o parti di territorio comunale così delimitata/e sul piano topografico predisposto in preparazione all'ultimo censimento generale della popolazione.

Area di circolazione

Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla circolazione e distinto da una propria denominazione.

Unità ecografiche semplici

Abitazioni, uffici, locali sedi di attività economiche (commerciali, produttive, agricole, ecc.).

Numerazione civica

Insieme di numeri che contraddistinguono gli accessi nelle unità ecografiche semplici dall'area di circolazione (accesso diretto).

Numerazione interna

Insieme di numeri che contraddistinguono gli accessi nelle unità ecografiche semplici da cortili o scale interne (accesso indiretto).

ART. 3 CONCETTO DI AREA DI CIRCOLAZIONE

All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, calle e simili, comprese le strade private aperte al pubblico costituisce una distinta area di circolazione.

All'esterno dei centri abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l'intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località, oppure un area di circolazione per ogni strada.

ART. 4 UFFICIO TOPONOMASTICA

Compito dell'Ufficio Toponomastica è quello di studiare e proporre all'esame della Giunta Comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale, l'attribuzione della denominazione delle nuove aree di circolazione nonché l'assegnazione dei numeri civici ed interni.

In materia toponomastica l'Ufficio si occupa:

- della predisposizione della documentazione riguardante le proposte di denominazione di nuove aree di circolazione e/o modifiche di quelle esistenti e delle relative delibere di approvazione;
- della comunicazione ai soggetti interessati nonché ai servizi interni dell'Ente, agli Enti esterni ed alle aziende di servizi operanti sul territorio, delle avvenute variazioni toponomastiche;
- dell'aggiornamento, negli archivi informatici, dei dati riguardanti le aree di circolazione sia riguardo alla parte grafica (S.I.T.) che a quella descrittiva (stradario);

 dell'indicazione, al servizio manutenzione viabilità – Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, in merito all'apposizione della segnaletica stradale.

In materia di numerazione civica ed interna l'Ufficio si occupa:

- della numerazione civica ed interna relativa alle unità ecografiche semplici di nuova realizzazione e delle eventuali modifiche alla numerazione delle unità esistenti;
- della comunicazione ai soggetti interessati nonché ai servizi interni dell'Ente, agli Enti esterni ed alle aziende di servizi operanti sul territorio, della numerazione civica ed interna attribuita;
- dell'aggiornamento delle banche dati gestionali e della gestione dell'archivio cartaceo della documentazione atta all'aggiornamento ed attribuzione della numerazione civica ed interna;
- della certificazione attestante la distanza chilometrica intercorrente, all'interno del territorio comunale, fra due o più indirizzi nonché della eventuale certificazione storica degli stessi.

Le funzioni di cui sopra vengono svolte congiuntamente dai:

- Settore 1 "Affari Istituzionali, Servizi Generali";
- Settore 5 "Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente ed Attività Produttive".

ART. 5

L'Ufficio Toponomastica cura la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'istituto centrale di statistica.

Lo stradario deve contenere, in ordine alfabetico, l'elenco delle vie e delle aree di circolazione riportando le seguenti informazioni:

- denominazione:
- codice via;
- notizie biografiche;
- specie (via, piazza, ecc.);
- classificazione (statale, provinciale, comunale, ecc.);
- estremi della deliberazione di denominazione;
- ubicazione (inizio, fine e principali strade con le quali si incrocia);
- frazione geografica e/o località interessata;
- allocazione in centro abitato o esterna;
- lunghezza;
- sezione di censimento.

Il codice via, definito da una serie di caratteri numerici, deve essere conforme a quello in uso all'Ufficio Anagrafe.

ART. 6 DENOMINAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

Compito dell'Ufficio Toponomastica e quello di studiare e proporre all'esame della Giunta Comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale.

I nuovi nomi da assegnare (persone, località, ecc.), dovranno essere testimonianza dello sviluppo materiale e civile, legato a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia locale, nazionale o internazionale.

Strade o piazze pubbliche non possono essere denominate a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Sono consentite, previo approvazione della Prefettura quale organo competente, deroghe alla sopramenzionata disposizione quando si tratti di persone cadute in guerra o per la causa nazionale.

E' da evitare, onde eliminare possibili confusioni e/o fraintendimenti, l'attribuzione della stessa denominazione a vie, strade, corsi, viali, vicoli (es. via copernico, vicolo copernico) e l'uso di toponimi che abbiano caratteri di assonanza (es. via dalla chiesa, via della chiesa).

Le strade di scarsa importanza esterne ai centri abitati (carrarecce, sentieri, piste, ecc.) nonché i tratti di area di circolazione, interni ai centri abitati, che si staccano dalla strada principale finendo ciechi, purché brevi, possono essere assimilati agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.

Và infine evitato, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi installate, nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10/05/1923 n. 1158 e della Legge 23/06/1927 n. 1188.

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata, sull'apposita targa, anche la precedente denominazione.

ART. 7 TARGHE VIARIE

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

Il Comune, tramite il servizio manutenzione viabilità – Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, provvede all'apposizione delle targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.

Le targhe devono essere posizionate a muro o su apposite paline e di norma ad un'altezza minima di mt. 2.00 dal suolo.

Le dimensioni di quelle a muro devono essere di cm. 50x25(bxh), di quelle a bandiera su paline di cm. 80x25(bxh).

Le targhe vanno poste:

- per ogni strada, ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;
- per ogni piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici, sui quali siano posizionate targhe viarie, di mantenere le stesse in buono stato di conservazione.

Chiunque distrugga, danneggi, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada targhe viarie, è punito con una sanzione amministrativa pari a € 200,00.

ART. 8 ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto o da altri numeri.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia compete al Comune, su indicazione dell'Ufficio Toponomastica, l'indicazione del numero civico.

Vanno numerate, ai sensi del D.P.R. 30/05/1989 n. 223, tutte le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere intendendo con accessi anche i garages che danno direttamente sull'area di circolazione.

Dalla numerazione sono escluse le porte delle chiese, gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia, le porte d'ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.

In sede di richiesta di Permesso di Costruire o presentazione di Denuncia di Inizio Attività, il titolare del Permesso o il soggetto che ha presentato la Denuncia dovrà richiedere, mediante apposito modello, l'assegnazione "provvisoria" della numerazione civica.

In tale fase i numeri assegnati potranno essere utilizzati al solo fine indicativo per gli allacci provvisori delle utenze connesse con la realizzazione dell'intervento.

A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il titolare del Permesso di Costruire o il soggetto che ha presentato la Denuncia di Inizio Attività dovrà presentare, mediante apposito modello e contestualmente alla richiesta di rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità, apposita domanda per ottenere l'assegnazione del numero civico "definitivo" e della numerazione interna.

In ogni area di circolazione, a sviluppo lineare, la numerazione deve cominciare, avendo cura di assegnare i numeri dispari sul lato sinistro ed i numeri pari sul lato destro, dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante (esempio 1).

In ogni area di circolazione, a sviluppo poligonale, la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi entra provenendo dalla principale strada di accesso (esempio 2).

Nelle strade con presenza di fabbricati solo da un lato, la numerazione deve essere a seconda dei casi soltanto dispari o soltanto pari; Solo nei casi in cui da un lato della strada vi sia l'impossibilità di costruire (es. presenza di linee ferroviarie, fiumi, ecc.) si potrà prevedere una numerazione unica e progressiva.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati all'edificazione, devono infine essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Nelle strade colleganti due centri abitati, la numerazione deve iniziare dal centro abitato ritenuto più importante.

Nelle strade passanti attraverso il territorio comunale e non attraversanti centri abitati, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

ART. 9 TARGHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA

La numerazione civica deve essere riportata, nel rispetto delle vigenti norme di legge che prevedono la predisposizione di un numero scuro su fondo bianco, su targhe di materiale resistente, non ossidabile ed eventualmente luminescente (allegato B).

Le targhe devono essere apposte, di norma, in alto a destra di ciascun ingresso o, in caso di cancello, sul pilastro destro dello stesso; Devono essere ben visibili, individuabili e non coperte da piante o altro.

Nel caso infine in cui l'ingresso sia situato in una rientranza adiacente all'area di circolazione dovrà essere collocata l'indicazione del numero anche all'inizio della rientranza stessa sulla via principale.

Sono a carico del richiedente le spese per la fornitura e la posa in opera delle targhe per la numerazione civica.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici, sui quali siano posizionate targhe per la numerazione civica, di mantenere le stesse in buono stato di conservazione.

Chiunque distrugga, danneggi, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada targhe per la numerazione civica, è punito con una sanzione amministrativa pari a € 100,00.

ART. 10 ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE INTERNA

Tutti gli accessi alle unità ecografiche semplici, da cortili o scale interne, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.

Le unità ecografiche semplici, con accesso diretto da uno stesso cortile o da una stessa scala, devono essere numerate progressivamente cominciando da sinistra di chi entra provenendo dall'accesso esterno principale o dalla rampa di scala (esempio 3).

I presenza di più cortili o scale anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli (preferibilmente lettere maiuscole) cominciando da sinistra di chi entra provenendo dall'accesso unico o principale.

ART. 11 TARGHE PER LA NUMERAZIONE INTERNA

La numerazione interna deve essere indicata su targhe di materiale resistente, non ossidabile e posizionate, di norma, in alto a destra di ciascun ingresso all'unità ecografica semplice (allegato C).

Sono a carico del richiedente le spese per la fornitura e la posa in opera delle targhe per la numerazione interna.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici, sui quali siano posizionate targhe per la numerazione interna, di mantenere le stesse in buono stato di conservazione.

Chiunque distrugga, danneggi, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile targhe per la numerazione interna, è punito con una sanzione amministrativa pari a \in 50,00.

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla vigente legislazione in materia nonché alle istruzioni fornite dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

ALLEGATO A RIFERIMENTI NORMATIVI

Regio Decreto Legge 10 maggio 1923 n. 1158

Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali

Legge 23 giugno 1927 n. 1188

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei

Legge 24 dicembre 1954 n. 1228

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente

Regolamento Edilizio Comune di Castellarano

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 07/01/1970

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente

Legge 07 agosto 1990 n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285

Nuovo codice della strada

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1993 n. 147

Regolamento recante modificazioni ed integrazioni agli artt. 26 e 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2001 n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Legge Regionale 20 novembre 2002 n. 31

Disciplina generale dell'edilizia

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali

Legge Regionale 21 ottobre 2004 n. 23

Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269

ALLEGATO B TARGA NUMERAZIONE CIVICA




Dimensioni	17cm (base) x 12cm (altezza)		
Materiali	-	Metallo	
	Centro storico e zone assimilabili	Ceramica	
Colori	Sfondo	Bianco	
	Bordatura	Blu	
	Testi	Nero	

ALLEGATO C TARGA NUMERAZIONE INTERNA




Dimensioni	5,5cm (base) x 6,5cm (altezza)		
Materiali	-	Plastica	
	Centro storico e zone assimilabili	Plastica	
Colori	Sfondo	Bianco	
	Bordatura	Blu	
	Testi	Nero	

ESEMPIO 1 NUMERAZIONE CIVICA DI AREA DI CIRCOLAZIONE A SVILUPPO LINEARE



ESEMPIO 2

NUMERAZIONE CIVICA DI AREA DI CIRCOLAZIONE
A SVILUPPO POLIGONALE



ESEMPIO 3 NUMERAZIONE INTERNA DI EDIFICIO RESIDENZIALE

